



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Concessione di contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali – decreto di assegnazione delle risorse

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89”*;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nel trasferire dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, al comma 16, rinomina quest'ultimo *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO in particolare l'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale *«Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre, prevedendo che con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fossero stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 80, comma 1, lettera a), che ha modificato l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 231,5 milioni di euro ed estendendolo al ristoro altresì delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l’articolo 5, comma 3 che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 50 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO, altresì, l’articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito in legge, che ha ulteriormente incrementato la dotazione del fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, prevedendo che i predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi;

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, il quale ha stabilito che “*sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 recante “*ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, secondo cui “*Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi*”;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (cd. "*Temporary Framework*");

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*";

VISTO altresì l'art. 3 comma 1 del citato decreto-legge n. 76/2020, il quale ha previsto che "*Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34*";

VISTO il dM 19 gennaio 2021, Rep. n. 43 recante "*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali*";

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo – DDG rep. n. 441 del 24 febbraio 2021 – recante concessione di contributi a valere sul fondo di cui all'art. 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la decisione della Commissione UE prot. SA 61841 adottata in data 15 marzo 2021 con cui è stata riconosciuta la compatibilità dei contributi di cui al dM 19 gennaio 2021, rep. n. 43 con il regime del *temporary framework*;

CONSIDERATE le istanze pervenute nei termini disposti dall'Avviso pubblico, con le modalità ivi previste;

TENUTO CONTO che il ristoro è limitato alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico da parte di coloro che hanno organizzato un "evento sportivo internazionale" (e non di "rilevanza internazionale") programmandone l'espletamento nel territorio italiano, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 ovvero tra il 27 ottobre 2020 e il 5 novembre 2020;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI, per "evento sportivo internazionale in programma nel territorio italiano" si intende l'evento che viene assegnato alla federazione sportiva nazionale da un organismo internazionale riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e che il soggetto assegnatario (federazione nazionale) organizza nel territorio italiano sotto l'egida dello stesso organismo che lo ha assegnato ed autorizzato (federazione internazionale o, più in generale, organismo internazionale riconosciuto dal CIO);

VISTO il parere del CONI del 18 maggio 2021, rep. 6083 in risposta alla nota della Direzione Generale Spettacolo del 17 maggio 2021, prot. 5996;

CONSIDERATA l'istruttoria, gestita dal dirigente del Servizio II, delle candidature sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e di quelli documentati;

CONSIDERATE le ulteriori acquisizioni documentali e le verifiche istruttorie espletate e constatata la regolarità della procedura di valutazione;

VISTA la nota del 6 maggio 2021, rep. 5436, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato alla Accademia romana d'Armi SSD a.r.l., il preavviso di rigetto per mancanza dei requisiti di partecipazione;

PRESO ATTO che Accademia romana d'Armi SSD a.r.l. non ha presentato osservazioni al su richiamato preavviso di rigetto;

VISTA la nota del 18 maggio 2021, prot. n. 6085, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato alla Soc. Baltimore Production s.r.l., il preavviso di rigetto per mancanza dei requisiti di partecipazione;

TENUTO CONTO della comunicazione, della Baltimore Production s.r.l. del 19 maggio 2021, prot. 6164, di rinuncia a controdedurre a quanto comunicato con il preavviso di rigetto;

VISTA la nota del 20 maggio 2021, prot. n. 6224, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato alla Soc. Baltimore Production, l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la nota del 18 maggio 2021, prot. n. 6086, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato all'Associazione Culturale Btmore Produzioni, il preavviso di rigetto per mancanza dei requisiti di partecipazione;

TENUTO CONTO della comunicazione del 19 maggio 2021, prot. n. 6147, con cui la Btmore Produzioni si è opposta al preavviso di rigetto, all'uopo trasmettendo ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione;

VISTA la nota del 25 maggio 2021, prot. n. 6382, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha notificato alla Btmore Produzioni un provvedimento di integrazione del precedente preavviso di rigetto (prot. n. 6086 del 18 maggio);

TENUTO CONTO della comunicazione del 25 maggio 2021, prot. n. 6176, con cui la Btmore Produzioni si è opposta nuovamente all'integrazione del preavviso di rigetto, riservandosi di trasmettere ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione;

TENUTO CONTO dei documenti inviati dalla Btmore Produzioni in data 3 giugno 2021 e, acquisiti agli atti in data 7 giugno 2021, prot. n. 7150;

VISTA la nota dell'8 giugno 2021, prot. n. 7244, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato all'Associazione Btmore Produzioni, l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti;

VISTA la nota del 19 maggio 2021, rep. 6198, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato a Formula Imola spa, le fatture non rimborsabili in quanto ritenute non coerenti con le previsioni di cui all'art. 1 del richiamato dM 19 gennaio 2021, rep. n. 43, invitando la stessa a presentare osservazioni al riguardo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTA la nota del 19 maggio 2021, rep. 6169, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato alla Federazione Cricket Italiana, le fatture non rimborsabili in quanto non coerenti con le previsioni di cui all'art. 1 del richiamato dM 19 gennaio 2021, rep. n. 43, invitando la stessa a presentare osservazioni al riguardo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTA la nota del 19 maggio 2021, rep. 6200, con cui la Direzione Generale Spettacolo ha comunicato a Veronafiere spa, la non sussistenza di fatture non rimborsabili in quanto non coerenti con le previsioni di cui all'art. 1 del richiamato dM 19 gennaio 2021, rep. n. 43, invitando la stessa a presentare osservazioni al riguardo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTO D.D.G. rep. 984 del 10 giugno 2021 di assegnazione del contributo di cui al DM 19 gennaio 2021, rep. n. 43;

CONSIDERATO che Federazione Cricket Italia e Veronafiere non hanno presentato osservazioni al preavviso di rigetto;

CONSIDERATE le osservazioni del 29 maggio 2021 trasmesse a mezzo PEC da Formula Imola nei termini assegnati nel preavviso di rigetto relativamente alle fatture effettivamente rimborsabili;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

RITENUTO di dover valutare positivamente le controdeduzioni prodotte da Formula Imola spa;

VISTE le autocertificazioni rese per l'accesso al contributo, restando ferme le riserve previste dalla normativa antimafia a seguito delle verifiche *ex lege* attivate;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi ai sensi del dm rep. n. 43/2021 per procedere alla liquidazione del contributo;

DECRETA:

Art. 1

Soggetti ammessi a contributo

1. Per le motivazioni riportate in premessa, si dispone l'attribuzione del contributo ai sensi del dM del 19 gennaio 2021, rep. n. 43 in favore dei soggetti di cui all'allegato elenco n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e sostituisce il precedente elenco n.1 di cui al Decreto Direttoriale rep. 984 del 10 giugno 2021.
2. I soggetti di cui all'allegato elenco n. 2 non sono ammessi al contributo per i motivi comunicati con il preavviso di rigetto notificato direttamente agli interessati.

Art. 2

Rimedi esperibili

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 3

Pubblicità e notifica

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli Organismi interessati:
<http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Art. 4

Clausola di salvaguardia

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto rimane salva la facoltà della direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 5 del dM 19 gennaio 2021, rep. n. 43.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 5

Imputazione a Bilancio

La spesa di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse assegnate, graverà sul capitolo 6560 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura - CdR 8.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Parente



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

ALLEGATO

ELENCO N. 1 – SOGGETTI AMMESSI		
NOMINATIVO	C.F.	IMPORTO
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA	07413240586	364,05
FORMULA IMOLA S.P.A.	02823951203	350.940,90

ELENCO N. 2 – SOGGETTI NON AMMESSI		
NOMINATIVO	C.F.	IMPORTO
ACCADEMIA ROMANA D'ARMI SSD ARL	97525900581	0
BALTIMORE PRODUCTION SRLS	02094160682	0
ASSOCIAZIONE CULTURALE BTMORE PRODUZIONI	02565430697	0
VERONAFIERE	0233750231	0